

COMUNE DI

L A B I C O

Pratica N. 19/74

Prot. N. 2538

Licenza N. 103 / 1974

Marca
da
bollo

L I C E N Z A E D I L I Z I A

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig.

residente

per ottenere la licenza di (1) costruzione fabbricato per civile abitazione

in questo Comune, in 1/a Piazza località "Colle Alto"

nell'area distinta in catasto al Foglio 6 coi mappali 21 - 160

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Visto il parere della Commissione edilizia in data 18.11.1974

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso 18.XI.1974

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade;

Visto il T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;

Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

Vista la ricevuta attestante il versamento a favore della cassa di previdenza della categoria del tecnico progettista (versamento alla cassa previdenza ingegneri o marchè Giotto o consimili);

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Accertata (2)

RILASCIA LICENZA

al Sig.

per (1) costruzione fabbricato per civile abitazione di cui in narrativa salvi e riservati i diritti di terzi e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale ed in conformità al progetto approvato di cui è allegata una serie completa degli elaborati, bollati con marche annullate col timbro d'ufficio e vistati dal Sindaco.

Le opere sopradescritte saranno eseguite sotto la direzione del Sig. Geom. Fortuna - Ruggeri e dall'impresa M. Ecotonia

Resta comunque inteso che il Comune non rilascerà permesso di abitabilità o d'uso degli immobili, se prima non verranno ultimate le previste opere di urbanizzazione primarie.

L'approvazione è condizionata alle seguenti varianti, prescrizioni o condizioni

(1) Costruzione, ampliamento, modifiche, demolizione, lottizzazione, urbanizzazione, ecc.

(2) O l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria in misura sufficiente, ovvero la previsione da parte del Comune di attuare le necessarie opere di urbanizzazione entro il successivo triennio, come risulta dall'atto deliberativo n. dd., ovvero ancora l'esistenza dell'impegno, da parte del titolare della licenza, di procedere all'attuazione delle previste opere di urbanizzazione contemporaneamente alla costruzione dei fabbricati autorizzati.

18-X-81



IL SINDACO
M. SINDACO
(Dr. Filippo Pastore)

8 - Per la licenza delle opere in conglomerato cementizio ad armatura al Genio Civile prima dell'inizio dei lavori, ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti e prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al regolamento edilizio comunale ed alla legge urbanistica (1).

La presente licenza è valida solo che ai lavori relativi venga dato inizio formalmente e materialmente entro un anno da oggi.

Dalla Residenza Municipale, li

18-XI-1974



IL SINDACO
Sindaco
(Dr. Filippo Pastore)

nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Non potranno all'atto esecutivo apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

2) Il titolare della licenza è tenuto a dare preventivo avviso scritto all'ufficio tecnico comunale, della data di inizio dei lavori segnalando contemporaneamente il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e quelli del direttore dei medesimi e chiedendo gli allineamenti base ed i punti di livello di riferimento.

Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, egli dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di competenza.

3 - Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le prevenienze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro come pure qualsiasi danno o molestia ad ogni altra persona o alle cose altrui.

4 - Non è consentito ingombrare o molestare coi lavori le vie e gli spazi pubblici.

Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

5 - Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto.

Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a striscie bianche e rosse per tutta l'altezza, muniti di rifrangenti.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

6 - Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la licenza di costruzione (Circolare n. 189 del 24-1-1955 della Presidenza del Consiglio Superiore del Ministero LL. PP.).

7 - Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; quando poi si incontrino tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio comunale competente.

(1)

a) Estratto dell'art. 32 della legge 17-8-1942, n. 1150:

« Attribuzione del Podestà per la vigilanza sulle costruzioni — Il Podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune »
« per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive »
« fissare nella licenza di costruzione. Esso si vanta per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno »
« adottare ».

« Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva »
« di provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se »
« entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi ».

« Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può previa diffida e sentito il parere della Sezione »
« urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali ».

b) Estratto dell'art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765:

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: »
« a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma; »
« b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine »
« di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 ».

« Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in con- »
« trasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dal »
« l'Ufficio tecnico erariale ».

« La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza ».

c) Art. 15 della Legge 6-8-1967, n. 765:

« Fatto salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con »
« la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o »
« altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano »
« per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel pro- »
« gramma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione ».

« E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'intendenza di Finanza, entro tre mesi dell'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di »
« abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza ogni, inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma »
« precedente ».

« Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente »
« articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di Finanza, della segnalazione del Comune ».

« In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa ».

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di dichiara di avere
oggi notificato la presente licenza edilizia al Sig.
consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani di

....., li

Il Messo Notificatore

- la buona esecuzione del conglomerato cementizio;
- che dall'esame degli elaborati del cemento armato risulta che le sollecitazioni unitarie massime indotte sia nel conglomerato che nel ferro sono contenute nei limiti regolamentari;
- la corrispondenza delle strutture portanti eseguite con i sudetti elaborati;
- il buon esito della prova di carichi e sclerometrica;

CERTIFICATO COLLAUDABILI

come con il presente elaborati di COLLAUDO le opere in conglomerato cementizio armato in narrativa. Il presente CERTIFICATO DI COLLAUDO ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 della Legge N° 1086 del 5/11/71 per il rilascio della Licenza D'Uso da parte delle AUTORITA' competenti.

ROMA



L'INGEGNERE COLLAUDATORE

Dott. Ing. PAGNONI Artidoro-ROMA-

Via M.te Selva 4 T/891603.)

COLLAUDO-STATICO

di opere in conglomerato cementizio armato

FABBRICATO: per civile abitazione in Labico-Via Agro Latino 19/4

PROPRIETA': SESSELEGO Silvio.

PROGETTO DIREZIONE LAVORI-CEMENTI ARMATI: geom. FORTUNA Marcello e geom. RUGGERI Loreto ambedue iscritti all'albo geom. della Prov. di ROMA col N° 2149-N° 3182.

IMPRESA: OLIVERO Julie Antoinette.

LICENZA DI COSTRUZIONE: rilasciata dal Comune di Labico col N° 103 del 18/11/74.

DENUNCIA AL GENIO CIVILE di ROMA: in data 19-11-76 N° 18234

DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

Trattasi di costruzione di tipo rurale con pianta pressoché rettangolare di m. 11,30x8,40-mq. 95.

La sudetta costruzione consta del piano seminterrato, del piano terra e della mansarda, con in totale N° 2 appartamenti.

STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO: Affidata a N° 7 pilastrate che spiccano da plinti convenientemente armati su controzoccolo in magrone cementizio armato. Sulle travate affidate alle sudette pilastrate si semincastrano i:



MINISTERO DEI LL. PP.
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ROMA
Servizio Genio
Si attesta l'avvenuta deposito della
Legge 1086/71 n° 1086.
N. 18234

SOLAI:del tipo misto con nervatura ad interasse di 50 cm.--altezza 16+2=18 cm.--per luci libere massime di m.5,00.=

Gli elaborati del cemento armato con allegata relazione di calcolo sono stati redatti dai geom.FORTUNA Marcello e RUGGERI Loretto che ne hanno assunto la Direzione Lavori, in modo chiaro e con criterio di oculata prudenza. Accuratamente esaminate le strutture portanti non ho rilevato alcun segno di lesione o crinature ed ho controllato la corrispondenza della loro esecuzione con i suddetti elaborati.=

Quindi il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 1976 alla presenza quali testi dei Sig-ri:

1°) geom. FORTUNA Marcello, (D.L.)

2°) geom. ZACCAGNINI Pietro;

che hanno firmato il relativo verbale che si conserva in atti, ho eseguito la seguente:

PROVA DI CARICO E SCLEROMETRICA

SOLAIO: del 1° ordine.= Alle ore 11 si è caricata una striscia di m.1,20 per tutta la luce di m.5,00. Su detta striscia sono stati disposti in pile di uguale altezza combacianti tra loro N°120 blocchetti squadri di tufo del peso di Kg25 ciascuno, realizzando così un carico di 500 Kg/mq. Ha segnato il flessimetro.....0,6 m/m.=

Dopo circa un'ora, essendo la freccia invariata, si è tolto il carico e il flessimetro ha segnato subito il graduale e totale ritorno.=

PROVE SCLEROMETRICHE: La media delle battute è stata di 320 Kg/cmq. con differenze contenute nel 4% di detto valore, confermando la buona esecuzione del conglomerato cementizio che ovunque saggiato risulta di regolare composizione granulometrica e ben assertite nei singoli elementi costituenti la pezzatura; detto conglomerato presenta inoltre buona tenacità e resistenza sia alla percussione che alla penetrazione di punta di acciaio.=

CONFRONTO CON LA FRECCIA TEORICA

SOLAIO: luce libera.....l = 500 cm.

-altezza della sezione reagente.....h = 16 cm.

-carico per centimetro.....p = 5 Kg.

MOMENTO D'INERZIA DELLA SEZIONE REAGENTE:

$$y = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{1}{12} \times 100 \times 16^3 = 34.000 \text{ cm.}^4$$

$$\text{FRECCIA TEORICA: } F = \frac{a}{384} \frac{p}{E} \frac{l^4}{y}$$

assumendo: E = 250.000 a = 2,5 (semincastro)

$$F = \frac{2,5}{384} \frac{5}{250.000 \times 34.000} \times 500^4 = \text{cm.} 0,23 \text{ m/m } 2,3$$

La freccia riscontrata è stata di 0,8 m/m con totale assenza di deformazione permanente.=

Per tutto quanto sopra esposto:

C O N S I D E R A T O

COMUNE DI LABICO

PROGETTO di un FABBRICATO per CIVILE ABITAZIONE

Proprietà: sig. [REDACTED]

PIANTE

PROSPETTI

SEZIONI

data

scala

1:100

STUDIO TECNICO

Geom. Marcello Fortuna

Geom. Loreto Ruggeri

via Roma 37

LABICO

IL PROGETTISTA

IL PROPRIETARIO

STUDIO TECNICO
Geom. FORTUNA M. - RUGGERI L.
via Roma n. 37
LABICO

Area del lotto

mq. 2955

Indice di Edific. mc 10/mq.

mc. 295,50

Superf. Coperta

mq. 75


Cubatura

mc. 263

PLANIMETRIA GENERALE


FOGLIO 6 N° 21-160

NO RD




SCALA 1:2000

PIANO SEMINTERRATO




PIANTA PIANO TERRA


103,35 A
52,33 NovA




PIANO MANSARDA




PROSPETTO A




PROSPETTO C



PROSPETTO B



SEZIONE X-X'



N. 2538/44 prot.

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA'

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sig.

allo scopo di ottenere la concessione di abitabilità dell'edificio posto in
 (Mappale N. 21 e 160 Foglio N. 6 Civico N. 290) da servire
 ad uso abitazione

In seguito al verbale dell'ispezione tecnica sanitaria di data 16-12-1976

Considerato che la casa di cui sopra si trova nelle condizioni volute dal T. U. delle Leggi Sanitarie vi-
 genti approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 221):

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento di L. 6500 come tassa di concessione
 governativa di cui al n. 35 della Tabella A annessa alla legge 10-12-1954 N. 1164 e successive modificazioni, ric.
 N. 405 del 22-9-1977:

Vista la copia del certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio, regolarmente vistata
 per ricevuta dall' Ufficio del Genio Civile di ROMA

AUTORIZZA

che la medesima casa sia adibita all'uso di abitazione

DESCRIZIONE DELLA CASA

PIANI	Vani abitabili	ALTRI VANI
Inferiore	-	<u>cantina</u>
Terreno	<u>2</u>	<u>bagno e cucina</u>
Primo	<u>3</u>	<u>bagno</u>
Secondo		
Terzo		
Quarto		
Quinto		
Sottotetto		
TOTALE N.	<u>5</u>	

I lavori di costruzione del fabbricato suindicato hanno avuto inizio a fine novembre 1974
 come risulta dal verbale #

e furono ultimati a novembre 1976

come da verbale del 11-12-1976
Si certifica che il fabbricato stesso non ha requisiti di lusso

Li, 26-9-1977

IL SINDACO
 (Dr. Alvaro Pastore)